

Definizione di impresa, dimensione di GPMI, impresa in difficoltà, Deggendorf

DEFINIZIONE

Focus: chi è «impresa» nel diritto eurounitario?

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01)

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia **qualsiasi ente che esercita un'attività economica**, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività. Questo principio generale presenta **tre importanti conseguenze**.

1. lo **stato giuridico** dell'ente in questione ai sensi del diritto nazionale è ininfluyente. Per esempio, un ente che in base alla normativa nazionale sia qualificato come associazione o società sportiva può tuttavia essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Le stesse considerazioni valgono per gli enti facenti formalmente parte della pubblica amministrazione. L'unico criterio pertinente è l'esercizio di un'attività economica;
2. l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non dipende dal fatto che l'ente venga costituito per conseguire degli **utili**. Anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi su un mercato. Qualora ciò non avvenga, essi non sono soggetti al controllo sugli aiuti di Stato;
3. un ente viene qualificato come impresa sempre **in relazione a un'attività specifica**. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un'impresa solo per quanto riguarda le prime.

Attività economica

Per chiarire la distinzione tra attività economiche e non economiche, la Corte di giustizia ha costantemente affermato che **qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica.**

La questione se esista o meno un mercato per determinati servizi può dipendere **dal modo in cui essi sono organizzati** nello Stato membro interessato e può quindi variare da uno Stato membro all'altro. Inoltre, la qualificazione di una determinata attività **può cambiare nel tempo**, in funzione di scelte politiche o di sviluppi economici: quella che oggi non è un'attività economica può diventarlo in futuro, e viceversa.

La decisione di un'autorità pubblica di non permettere a terzi di svolgere un determinato servizio (ad esempio perché desidera prestare il servizio in proprio), non esclude l'esistenza di un'attività economica. Nonostante tale chiusura del mercato, un'attività economica può esistere se altri operatori sono disposti a fornire il servizio nel mercato interessato e possono farlo.

(Una previsione normativa non è sufficiente)

Poiché la distinzione tra attività economiche e non economiche dipende in una certa misura dalle scelte politiche e dagli sviluppi economici dei singoli Stati membri, non è possibile redigere un **elenco** esaustivo di attività che a priori non presentano mai carattere economico. Tale elenco non fornirebbe autentica certezza del diritto e sarebbe quindi di scarsa utilità.

DIMENSIONE

RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE – ALLEGATO I GBER

Impresa	Effettivi	Fatturato o totale di bilancio annui
Microimpresa	Meno di 10	non superiori a 2 milioni di Euro
Piccola impresa	tra le 10 e le 49 persone	non superiori a 10 milioni di Euro
Media impresa	tra le 50 e le 249 persone	fatturato non superiore a 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di Euro

CRITERIO DEGLI EFFETTIVI (Allegato, articolo 5)

«Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.

Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono una attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.»

**Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi.
La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.**

CRITERI FINANZIARI (Allegato, articolo 4)

«Criterio del fatturato annuo: basato sul reddito che un'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi che ricadono nelle attività ordinarie dell'impresa»

«Totale di bilancio annuo: si riferisce al valore dei principali attivi di un'impresa.»



«Il criterio del fatturato deve quindi essere considerato unitamente a quello del totale di bilancio, tuttavia uno dei due criteri può essere superato»

(Considerando della Raccomandazione, punto 4)

Nota - Per tutti i criteri:

- *dati all'ultimo esercizio contabile chiuso, salvo in caso di fusioni/acquisizioni/ecc.*
- *Si cambia dimensione solo se si superano i limiti per due esercizi consecutivi*

IMPRESA AUTONOMA

Non è né associata, né collegata

IMPRESA ASSOCIATA

Un'impresa (impresa a monte) non qualificata come impresa collegata che detiene una partecipazione uguale o superiore al **25%** del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle)

IMPRESA COLLEGATA

- a) un'impresa **detiene la maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la **maggioranza dei membri** del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'**influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello Statuto di quest'ultima
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa **controlla** da sola, in virtù di un **accordo** stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di quest'ultima (con casi particolari)



↓
**«Impresa unica»
ex Reg. De
Minimis**

Un'impresa detenuta o partecipata dallo Stato è sempre una **grande impresa** ai fini delle regole sugli aiuti di Stato.

Classificare un'impresa nella sua categoria dimensionale è **essenziale** perché alcune categorie o disposizioni degli aiuti di Stato non sono applicabili alle GI.

STATUS DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Ha effetti **sul campo di applicazione** delle norme:

- *de minimis* sì
- GBER **no** (salvo casi specifici e eccezioni temporanee)

Rif.: Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) e regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Definizione

Ai sensi degli Orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al **collasso economico** a breve o a medio termine.

Fermo restando il rispetto degli ambiti di applicazione, la definizione del GBER è più articolata.

Definizione - GBER

Art. 2, paragrafo 18

“impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa **almeno una** delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Discipline “aiuti” applicabili alle imprese in difficoltà (pre Covid-19)

Il Reg. (UE) N. 651/2014 non si applica:

Ad aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione:

- dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali,
- dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.

(Art.1, paragrafo 4, lettera c)

Regolamento (UE) N. 1407/2013 (de minimis) **si può** applicare alle imprese in difficoltà.

Regolamento de minimis SIEG (N.360/2012) **non si applica** alle imprese in difficoltà

Disciplina SIEG (2012/C 8/03) rinvia e **prevede che**: *“Gli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà verranno valutati a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.*

Il **TF Covid 19** per far fronte all'emergenza sanitaria prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato alle imprese **ritrovatesi** in difficoltà a causa dell'emergenza.

Il Reg. (UE) N. 651/2014 è stato modificato in analogia con il TF e ha previsto regimi temporanei.

Il regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

IL PRINCIPIO DEGGENDORF

Sentenza della Corte del 9 marzo 1994. TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Repubblica Federale di Germania. Causa C-188/92 - Aiuti regionali a favore dell'impresa TWD Textilwerke Deggendorf GmbH non notificati dalla Germania, alcuni solo illegali altri illegali e incompatibili.

Massima

L'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato attribuisce alla Commissione la responsabilità di attuare, sotto il controllo della Corte, un procedimento speciale per l'esame permanente e il controllo degli aiuti che gli Stati membri intendono porre in essere. In particolare, nella sfera di applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, la Commissione usufruisce di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro.

La Commissione pertanto non abusa del potere discrezionale di cui essa dispone quando, chiamata a pronunciarsi sul progetto di aiuto che uno Stato membro intende concedere ad un'impresa, adotta una decisione la quale, nell'autorizzare detto aiuto, ne sospende però il versamento sinché l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo, a motivo dell'effetto cumulato degli aiuti di cui trattasi.

Nel GBER:

Articolo 1, paragrafo 4

Regimi di aiuto che non non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno ("**Clausola Deggendorf**") ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Aiuti ad hoc per imprese sotto la "Clausola Deggendorf"

Nell'RNA

Aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero

L'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, prevede che:

1. Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. **A decorrere dal ((1 luglio 2017)), la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.**
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti.